

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Art.1 – Denominazione e sede

E' costituita l'associazione sportiva dilettantistica senza fine di lucro denominata: "Polisportiva Collebeato Associazione Sportiva Dilettantistica" con sede in Collebeato (Bs), la quale potrà agire anche con la sigla "A.S.D. Polisportiva Collebeato".

L'associazione è retta dal seguente statuto.

L'associazione potrà costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

La denominazione sociale può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo.

Art.2 – Scopi

L'associazione ha scopo di praticare e propagandare tutti gli sport in genere, e a tal fine, può partecipare a gare, tornei, campionati; può inoltre, anche sotto l'egida e con l'autorizzazione degli Enti di promozione sportiva e delle Federazioni sportive competenti, indire manifestazioni e gare, realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dello sport, istituire corsi interni di formazione e di addestramento; svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento degli sport praticati.

L'associazione potrà quindi svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione di eventi sportivi, culturali e ricreativi, di sagre, feste, manifestazioni, tornei, giochi. Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali ed amministrative. Inoltre potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

L'associazione non ha scopi di lucro; gli eventuali proventi della attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge.

Art.3 – Affiliazione

L'associazione, in base agli sport praticati, procederà alla propria affiliazione agli Enti di promozione sportiva ed alle Federazioni sportive competenti. Con l'affiliazione, l'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie degli Enti di promozione sportiva e delle Federazioni sportive competenti e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle stesse dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Art.4 – Funzionamento

L'associazione, inoltre, garantirà la democraticità della struttura e l'elettività delle cariche. L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie degli aderenti all'associazione,

per le quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi e/o indennità proporzionali rispetto all'entità e alla complessità dell'impegno richiesto; nel caso l'attività non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.



Art.5 – Durata

L'associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall'apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

Art.6 – Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, dalle entrate commerciali connesse all'attività istituzionale, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti e da ogni altra somma che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art.7 – Quota associativa e quota tesseramento

Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'assemblea.

La quota e/o gli eventuali contributi associativi non sono trasmissibili.

Gli atleti tesserati possono partecipare alle attività sportive se in regola con il versamento della quota annuale di tesseramento stabile annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art.8 – Soci – Tesserati - Domanda di ammissione e decadenza

Possono essere associati dell'associazione tutti coloro che desiderano partecipare alla vita dell'associazione tramite il loro volontario e personale impegno organizzativo.

Sono tesserati dell'associazione tutti gli atleti che desiderano praticare un'attività sportiva organizzata dall'associazione. Un soggetto può essere solo associato della Polisportiva Collebeato, ovvero solo tesserato, ovvero può ricoprire contemporaneamente entrambi i ruoli.

Possono essere associati e/o tesserati dell'associazione sportiva tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo statuto.

L'associazione si può comporre di un numero illimitato di associati e/o tesserati

L'ammissione all'associazione in qualità di associato e/o tesserato, e l'eventuale richiesta di adesione al Gruppo Sportivo, è deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito il Gruppo Sportivo direttamente interessato, su richiesta dell'aspirante associato e/o tesserato; l'eventuale diniego dovrà essere motivato. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato.

Il genitore che sottoscrive la domanda di associato e/o tesserato rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato e/o tesserato minorenne.

Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni esercitano personalmente il diritto di voto nelle assemblee, i soci minorenni votano attraverso coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela.

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'associazione e di corrispondere le quote associative secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.

Gli associati cessano di appartenere all'associazione: per recesso o per esclusione.

Il recesso si verifica quando l'associato presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentato almeno tre mesi prima.

L'associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa, quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, in caso di comportamenti antisportivi e comunque quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

L'esclusione opera automaticamente nel caso di mancato versamento della quota annuale associativa, senza alcun obbligo di comunicazione all'associato escluso da parte del Consiglio Direttivo; negli altri casi l'esclusione deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo. La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a garantirne la conoscenza.

Avverso la delibera di esclusione, l'associato può ricorrere all'assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

La perdita, per qualsiasi motivo, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'associazione.

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Art.9 – Organi

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea generale dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente dell'associazione; il Vice presidente, il Segretario, i Gruppi Sportivi.

Art.10 – Assemblea

L'assemblea generale dei soci è la riunione in forma collegiale degli associati ed è il massimo organo deliberativo dell'associazione: è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

All'assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.

Art.11 – Compiti dell'Assemblea

L'assemblea riunita in via ordinaria:

1. approva il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo;
2. delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;
3. nomina per elezione il Consiglio Direttivo.

L'assemblea è convocata, in via straordinaria:

- a) per deliberare le modifiche statutarie o lo scioglimento dell'associazione;
- b) quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente oppure da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Art.12 – Riunione e costituzione dell'Assemblea

L'assemblea dei soci è convocata in seduta ordinaria dal Presidente almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/10 degli associati purché in regola con il versamento delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione mediante invio di lettera raccomandata a/r, ovvero fax o messaggio di posta elettronica, ovvero mediante affissione dell'avviso di convocazione in maniera ben visibile presso la sede sociale e congiuntamente nei locali in cui vengono svolte le attività associative.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. L'associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di una delega.

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza di essi.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.

Art.13 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dai Consiglieri.

I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea tra gli associati, nella misura di due per ogni gruppo sportivo facente parte della Polisportiva, più fino ad un massimo di tre individuati tra tutti gli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere e, anche tra gli associati non facenti parte del consiglio, un Segretario: nessun compenso è dovuto ai Consiglieri.

Possono ricoprire cariche sociali i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito delle discipline dilettantistiche praticate dall'associazione stessa, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi

delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'assemblea e dirige l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; delibera sulle domande di ammissione dei soci; redige il bilancio preventivo, riferito alla stagione sportiva (settembre/giugno) ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea, fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convoca l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto da almeno dieci associati; delibera in merito alla costituzione ed alla ammissione dei Gruppi Sportivi in seno alla Polisportiva, redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati; adotta i provvedimenti di esclusione verso gli associati qualora si dovessero rendere necessari; attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti in Consiglio.

La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, che non superino la metà dei componenti del Consiglio, i rimanenti provvederanno all'integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazione alla carica di consigliere non eletto. In caso di impossibilità a procedere in tal senso, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile nel corso della quale si procederà alla nomina dei nuovi consiglieri in sostituzione dei consiglieri dimissionari.

Nel caso di dimissioni e/o impedimenti del Presidente dell'Associazione, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla elezione del nuovo Presidente che dovrà aver luogo al primo Consiglio Direttivo utile.

Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea Ordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.14 – Presidente

Il Presidente della Polisportiva è eletto dal Consiglio Direttivo della Polisportiva tra i suoi membri e dura in carica due anni.

Il Presidente è responsabile dell'andamento globale della Polisportiva, dell'andamento dei diversi Gruppi Sportivi affiliati e della corretta gestione dei fondi economici.

Il Presidente ha diritto di assistere, se lo ritiene opportuno, alle riunioni dei consigli direttivi dei Gruppi Sportivi, partecipando alle discussioni degli argomenti oggetto di discussione ma non può, in ogni caso, esprimere il proprio voto in merito alle decisioni adottate nell'ambito degli stessi consigli. Il Presidente mantiene i contatti con le autorità locali, ed è il primo referente della Polisportiva.

Nel caso in cui la Polisportiva od i singoli Gruppi Sportivi avessero la necessità di incontrare i rappresentanti dell'Amministrazione Comunale, è necessario che ciò

avvenga previo accordo con il Presidente della Polisportiva e, se possibile, in sua presenza.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli associati alla Polisportiva.

Il Presidente è autorizzato ad agire per conto della Polisportiva per l'ordinaria amministrazione. Per il resto è vincolato al parere del Consiglio Direttivo.

Il Presidente si avvale della collaborazione di un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. In tale caso il Vicepresidente agirà in conformità a quanto previsto da questo statuto per il Presidente.

Il Presidente ha il dovere di tutelare e salvaguardare l'immagine della Polisportiva Collebeato nonché quella di tutti gli associati ad essa.

Il Presidente deve:

1. mantenere i contatti con l'Assessore allo Sport del Comune di Collebeato;
2. nel limite delle sue possibilità essere presente alle manifestazioni o gare sportive dei Gruppi Sportivi;
3. presiedere o comunque essere presente alle attività o iniziative organizzate dalla Polisportiva;
4. intervenire d'autorità e con i dovuti provvedimenti, nel caso in cui all'interno di un Gruppo Sportivo si verificano fatti non conformi al presente statuto o comunque lesivi nei confronti dell'immagine pubblica della Polisportiva Collebeato;
5. incontrare periodicamente i responsabili, i dirigenti e gli atleti dei Gruppi Sportivi, per garantire il buon andamento delle attività della Polisportiva nel rispetto dei suoi scopi e delle sue finalità.

Art.15 – Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio anche tra associati non facenti parte del consiglio stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, ed attende alla corrispondenza.

Art.16 – I Gruppi Sportivi

In seno alla Polisportiva Collebeato, in adempimento ai compiti istituzionali, sono costituiti Gruppi Sportivi, associazioni spontanee di persone che praticano una specifica disciplina seguendo le direttive del presente statuto e svolgendo una propria attività educativa.

L'adesione alla Polisportiva è prioritaria ed antecedente all'iscrizione ai Gruppi. Il Gruppo è costituito da tutti coloro che lo hanno fondato nonché da tutti i soci della Polisportiva che ad esso intendano aderire facendone espressa richiesta al Consiglio della Polisportiva.

Sono da considerarsi Gruppi Sportivi, sottoposti al presente regolamento, tutti quelli che raggiungono un minimo di 10 aderenti. Eventuali eccezioni potranno essere autorizzate dal Consiglio Direttivo della Polisportiva.

La costituzione e l'ammissione/affiliazione del Gruppo viene deliberata dal Consiglio Direttivo subordinatamente alla presentazione di un programma di attività.

I Gruppi hanno autonomia operativa nell'ambito degli indirizzi, delle risorse e dei programmi definiti di concerto con il Consiglio Direttivo della Polisportiva.

Gli scopi proposti sono:

- a) la pratica, la diffusione e lo sviluppo delle attività sportive nell'ambito della Polisportiva ed in collaborazione con Enti territoriali a carattere sportivo;
- b) l'organizzazione di manifestazioni, la partecipazione alle stesse, sia a carattere nazionale che locale, l'attuazione di ogni attività e iniziativa per lo sviluppo dello sport, bandendo ogni forma di agonismo esasperato;
- c) la gestione, la conduzione e la conservazione delle attrezzature sportive.

I Gruppi hanno l'obbligo di costituire al loro interno un Consiglio del Gruppo i cui componenti verranno nominati dagli associati della Polisportiva aderenti al Gruppo Sportivo.

Il numero dei componenti del Consiglio del Gruppo potrà essere compreso fra un minimo di 3 ed un massimo di 15 persone in funzione della struttura, dell'organizzazione e delle specifiche categorie costituite in seno al Gruppo stesso.

Il Consiglio del Gruppo adotta tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per il buon andamento tecnico ed amministrativo ed indirizza il proprio lavoro secondo i principi espressi al punto 2) del presente articolo.

Il Consiglio di ogni Gruppo Sportivo deve individuare, nell'ambito dei propri componenti, almeno due soggetti, tra cui l'assemblea dei soci dovrà eleggere i due rappresentanti nel Consiglio Direttivo della Polisportiva.

Il Consiglio del Gruppo si riunisce periodicamente, e comunque almeno due volte nel corso della stagione sportiva (Settembre – Giugno), e procede alla nomina del Responsabile/Presidente e del Vice Responsabile/Vice Presidente del Gruppo Sportivo, del Direttore Sportivo, del Segretario e del Tesoriere.

Il Consiglio del Gruppo deve periodicamente comunicare al Consiglio Direttivo della Polisportiva il nominativo del Responsabile/Presidente del Gruppo Sportivo e dei componenti del Consiglio del Gruppo, fornire i nominativi dei propri allenatori, dei tesserati e degli associati tra cui l'assemblea dei soci dovrà eleggere i rappresentanti nel Consiglio Direttivo della Polisportiva.

Il Consiglio del Gruppo dura in carica due anni, e scade in ogni caso automaticamente con la scadenza del Consiglio Direttivo della Polisportiva. I suoi componenti sono rieleggibili.

E' facoltà del Consiglio Direttivo della Polisportiva revocare il Consiglio del Gruppo, ed eventualmente il Gruppo stesso, e in caso di mancato funzionamento, comportamento antisportivo, mancato perseguimento degli scopi e delle finalità della Polisportiva secondo i principi espressi al punto 2) del presente statuto.

Il Responsabile/Presidente del Gruppo Sportivo viene eletto dai membri del Consiglio del Gruppo con votazione a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. In caso di parità verrà espressamente richiesto il voto del Presidente della Polisportiva.

Il Consiglio di Gruppo è responsabile verso la Polisportiva del buon andamento del Gruppo stesso.

Il Responsabile del Gruppo:

1. convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo del Gruppo;
2. esercita un potere di indirizzo delle attività;
3. dispone, nell'ambito di quanto deliberato dal Consiglio del Gruppo, il pagamento delle spese correnti e delle entrate;
4. assicura la tempestiva compilazione dei preventivi e dei rendiconti;
5. esegue ogni altro mandato conferitogli dal Consiglio di Gruppo;
6. mantiene i contatti con il Presidente dell'A.S.D. Polisportiva Collebeato e lo informa sulle attività del Gruppo.

Il Direttore Sportivo coordina le attività sportive programmate e cura, in particolar modo, il settore tecnico del Gruppo Sportivo.

Il Segretario del Gruppo dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio del Gruppo, redige e conserva tutti i verbali delle riunioni di Gruppo.

Il Tesoriere cura l'amministrazione del Gruppo, si incarica delle riscossioni dei corsi attivati nell'ambito del Gruppo stesso ed effettua, previo mandato del Consiglio Direttivo della Polisportiva ovvero del Presidente della stessa in caso di necessità, i pagamenti necessari al funzionamento dei corsi stessi; è inoltre tenuto a presentare al Consiglio del Gruppo ogni richiesta dei singoli Soci aderenti al Gruppo stesso.

Eventuali richieste di finanziamento devono essere formulate dai Gruppi Sportivi al Consiglio Direttivo della Polisportiva.

I Gruppi devono comunicare al Presidente della Polisportiva la data delle riunioni del proprio consiglio.

I Responsabili dei Gruppi devono mantenersi in stretto contatto con il Presidente della Polisportiva, tenendolo aggiornato su eventuali problemi o eventuali iniziative del singolo Gruppo.

Art.17 – Decadenza degli organi associativi

I titolari degli organi associativi decadono:

1. per dimissioni;
2. per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'assemblea degli associati, sentito il Dirigente per la quale è proposta.

Le dimissioni, o la revoca, del Presidente della associazione comportano la decadenza di tutti gli organi statutari. In tal caso il Vicepresidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione entro un mese, dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

Art.18 – Bilancio

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare. Ogni associato, in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti. Il rendiconto consuntivo deve esser approvato dall'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

L'incarico della gestione amministrativo contabile dell'associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario e/o ad un Tesoriere all'uopo nominato.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ciascun anno.

Art.19 – Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, seconda la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità; in mancanza, vengono devoluti ad una società sportiva senza scopo di lucro della medesima provincia designata dal CONI.

Art.20 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Brescia

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata a.r. da inviarsi entro il termine

perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato avrà sede in Brescia e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale entro un termine massimo di sei mesi dalla costituzione.

Ogni qualvolta la procedura non fosse possibile, dovrà essere adottata quella arbitrale prevista dagli Enti di promozione sportiva e dalle Federazioni sportive competenti.

Art.21 – Norma di rinvio

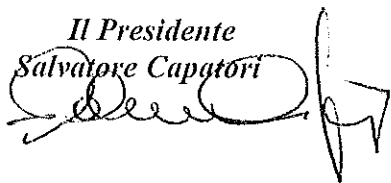
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e dei regolamenti delle Federazioni sportive competenti ai singoli Gruppi Sportivi e in subordine le norme degli artt. 36 e ss. del Codice Civile.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.

Prima di sciogliersi l'assemblea da mandato a chi effettuerà la registrazione perché provveda a tutte le formalità dipendenti dal presente atto nonché introdurre le eventuali modifiche richieste per la registrazione.

Il presente Statuto è stato approvato dall'associazione nella riunione del 24 ottobre 2011.

Il Presidente
Salvatore Capatoni



Il Segretario
Giovanni Bonera



ALLEGATO

REC. TO A 30-M-M AL N. 6088

IL DIRETTORE
Per delega del Direttore Provinciale
(Dott. Antonio Lucido)
L'ASSISTENTE
(Piovanelli Graziella)

